

COMUNE DI MILANO
SETTORE SERVIZI SOCIALI PER ADULTI

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
LOTTO II – VIA MAGGIANICO 6**

**PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER PERSONE IN STATO DI
GRAVE POVERTA' E SENZA FISSA DIMORA PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE
DI VIA MAGGIANICO, 6.**

PERIODO 10 DICEMBRE 2004 – 24 APRILE 2005.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del capitolato l'allestimento e la gestione del Centro temporaneo di accoglienza notturna per persone in stato di grave emarginazione e senza fissa dimora, per complessivi **220** posti presso la struttura comunale di via Maggianico, 6.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO D'APPALTO

La durata del presente appalto decorre dal 10 dicembre 2004 fino al 24 aprile 2005.

L'Appaltatore si impegna a fornire le prestazioni oggetto del presente Capitolato anche in pendenza della sottoscrizione del contratto.

Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta.

L'appaltatore è in ogni caso impegnato a garantire, anche dopo la scadenza del termine di cui al precedente comma – su espressa richiesta del Comune e alle medesime condizioni tecniche ed economiche - la continuità del servizio nel caso in cui si renda necessario differire la chiusura del Centro in base all'andamento climatico. La suddetta protrazione delle prestazioni non potrà, comunque, eccedere la durata di mesi 1 (uno) dalla scadenza del termine di cui al primo comma.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

Il prezzo a base d'appalto fissato dall'Amministrazione Comunale è di complessivi Euro **206.305,00** (I.V.A. esclusa).

Con il corrispettivo offerto in sede di gara, l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dall'Amministrazione Comunale per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente per il servizio medesimo, senza alcun diritto di nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del prezzo a base d'appalto al netto del ribasso effettuato in sede di gara, I.V.A. esclusa.

Il suddetto prezzo si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto come qui espressamente ammesso dall'appaltatore.

ART. 4 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

All'interno del progetto complessivo di gestione del Centro, le attività e dotazioni caratterizzanti il servizio sono:

- a) preparazione di un piano di sicurezza, comprendente: la predisposizione di opportuni punti luce di emergenza che garantiscano una luminosità di almeno 5 lux in caso di black out; la verifica dell'impianto elettrico esistente; il piano di prevenzione degli incendi ed il piano di evacuazione; ogni altro intervento necessario all'esercizio delle strutture nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- b) pulizia e sanificazione preliminare dei locali dormitorio, delle docce e dei servizi igienici, degli spazi comuni e del locale infermeria, nonché dei locali adibiti ad ufficio;
- c) ripristino e/o allestimento e attivazione di **25** docce e **33** servizi igienici, compresa la creazione, laddove necessario, degli allacciamenti idrici e fognari e la posa in opera degli elementi sanitari mancanti;
- d) allestimento di **220** posti letto completi di: branda, materasso ed effetti lettereschi e sedia per ciascun posto letto in ciascuna delle due strutture; i suddetti arredi e materiali saranno forniti dall'appaltatore per l'intera durata del contratto e rimarranno di proprietà della stessa;
- e) oscuramento dei locali destinati a dormitorio mediante installazione di tende, vetrofanie od altri strumenti idonei allo scopo e comunque utilizzando materiali atti a garantire la sicurezza e la prevenzione degli incendi;
- f) posizionamento di lavatrice automatica, asse e ferro da stiro a disposizione degli ospiti;
- g) allestimento di ambienti e posizionamento di attrezzatura (cucina elettrica) idonea per il riscaldamento e somministrazione di bevande calde;
- h) pulizia ordinaria e quotidiana degli ambienti descritti al punto b);
- i) effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria durante il periodo di vigenza del contratto;
- j) servizio di accoglienza e registrazione degli ospiti, tutte le sere, dalle ore 20,00 alle ore 23,00, per l'intera durata del contratto;
- k) servizio di sorveglianza notturna, dalle ore 23,00 alle ore 7,00, tutte le sere per l'intera durata del contratto;
- l) servizio di dimissione degli ospiti, dalle ore 7,00 alle ore 8,00, tutti i giorni per l'intera durata del contratto;

- m) impegno dell'appaltatore a realizzare - entro 7 giorni dalla consegna delle strutture - gli interventi preliminari di sanificazione, pulizia e allestimento dei posti letto e delle attrezzature complementari;
- n) servizio di amministrazione, ricevimento ospiti, verifica documenti, registrazione, controllo presenze, assegnazione posti letto, sorveglianza nelle ore di apertura agli ospiti della struttura, secondo le seguenti articolazioni orarie: accoglienza degli ospiti dalle ore 20,00 alle ore 23,00, ogni giorno, per l'intera durata del contratto; permanenza degli ospiti fino alle ore 8,00 del mattino;
- o) trasmissione giornaliera, entro le ore 10,00 del mattino seguente, dell'elenco delle presenze degli ospiti al Servizio Gestione Interventi Mirati di Recupero;
- p) verifica della documentazione sanitaria e amministrativa di cui è in possesso l'ospite;
- q) lavaggio degli effetti lettereci; svuotamento quotidiano, rotazione sacchi o contenitori immondizia, rimozione di oggetti e rifiuti eventualmente abbandonati nelle aree verdi circostanti le strutture all'interno del recinto delle stesse;
- r) il lavaggio degli effetti lettereci deve essere effettuato con frequenza settimanale o in concomitanza di ogni cambio di ospite;
- s) piccola manutenzione ordinaria (come da definizione indicata nel Regolamento edilizio del Comune di Milano e nell' art. 31 lett. A Legge 457/78);
- t) garanzia del rispetto delle norme di funzionamento interno che verranno concordate con l'Ufficio Interventi Mirati di Recupero del Comune di Milano;
- u) presentazione di una relazione mensile dell'attività svolta;
- v) preparazione e distribuzione di colazione al mattino (almeno una bevanda calda e una brioche per ospite) e bevande calde la sera (the, caffelatte, brodo), compreso l'approvvigionamento delle derrate necessarie.

Le caratteristiche, la qualità, le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio sono quelle stabilite, oltre che nel presente Capitolato, nell'offerta presentata in sede di gara. In particolare l'Appaltatore riconosce all'Amministrazione Comunale la facoltà di aumentare ovvero ridurre il servizio oggetto del presente contratto, in ragione del 20% (ventipercento) ferme restando le condizioni contrattuali, senza che la Società contraente possa sollevare eccezioni o pretendere indennità.

ART. 5 - PERSONALE

L'Ente gestore è tenuto a nominare un responsabile del servizio ed a mettere a disposizione personale qualificato per esplicare tutte le prestazioni previste dall'art. 4.

L'organico del Centro dovrà essere strutturato secondo le seguenti specifiche:

- a) **1 responsabile-coordinatore del Centro**, con un impegno orario settimanale di **25** ore, in possesso dei seguenti requisiti: 1) diploma di scuola media superiore ed esperienza di almeno 24 mesi nel coordinamento di servizi di accoglienza di persone in stato di emarginazione negli ultimi 5 anni **e/o** 2) diploma di laurea in discipline umanistiche;
- b) **1 assistente sociale**, con un impegno settimanale di **20** ore;
- c) **1 educatore**, con un impegno giornaliero di 4 ore (dalle ore 20,00 alle ore 24,00), in possesso di diploma di educatore professionale o titolo equivalente;
- d) **presenza di 3 operatori sociali**, nella fascia oraria 20,30 – 8,30, in possesso di diploma di scuola media inferiore, attestato di operatore ASA e/o esperienza di almeno 24 mesi di lavoro nell'ambito dei servizi sociali negli ultimi 5 anni;
- e) **compresenza di 2 custodi**, nella fascia oraria 20,00 – 9,00, in possesso di diploma di scuola media inferiore

Gli operatori risponderanno all'Appaltatore per gli aspetti amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività; l'Appaltatore deve garantire e promuovere l'aggiornamento e la formazione professionale dei propri operatori.

I titoli scolastici e professionali dovranno essere depositati presso l'Organizzazione la quale si impegna ed esibire tali documenti a richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Entro 20 giorni dall'aggiudicazione la Ditta appaltatrice dovrà inviare all'Amministrazione Comunale l'elenco del personale operante, con specificata la relativa qualifica. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata entro 7 giorni all'Amministrazione.

Il personale dovrà essere dotato di un tesserino di riconoscimento con indicazione di appartenenza all'Appaltatore per l'espletamento del servizio.

Il personale dell'Appaltatore è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

E' facoltà dell'Amministrazione chiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione del personale addetto al servizio, che per qualsiasi motivo abbia reso un servizio non soddisfacente, senza che l'Aggiudicataria possa opporre obiezioni di sorta.

L'Aggiudicataria dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale assente per malattia, permesso, ecc. con personale in possesso dei requisiti previsti dal presente Capitolato. La mancata sostituzione del personale comporta l'applicazione di penalità fino ad un massimo del 5% del valore del contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

I numeri dei cellulari o dei dispositivi cerca-persona dei responsabili del Centro e degli Assistenti Sociali devono essere comunicati alla Direzione del Servizio Gestione Interventi Mirati di Recupero prima dell'inizio del servizio. Analoga comunicazione deve essere preventivamente fatta anche per le variazioni delle dotazioni di cellulare o dei dispositivi cerca-persona. La fornitura delle suddette strumentazioni è a totale carico dell'appaltatore, e deve intendersi comprensiva dei relativi costi di canoni e consumi.

Il personale, durante l'espletamento del servizio, dovrà sempre tenere in modo visibile una targhetta di identificazione leggibile munita di fotografia, dalla quale risulti che il titolare del documento lavora alle dipendenze dell'appaltatore.

L'appaltatore deve provvedere ad idonea formazione del personale impiegato nell'espletamento dell'appalto in relazione alla tipologia del servizio prestato.

Tale formazione dovrà essere svolta in collaborazione con il responsabile del Servizio Gestione Interventi Mirati di Recupero, secondo le modalità con gli stessi concordate, prevedendo una durata minima di quattro ore di intervento da effettuarsi entro il primo mese di funzionamento del servizio. In caso di avvicendamento del personale impiegato la formazione dovrà essere ripetuta con i nuovi operatori secondo le medesime modalità.

L'appaltatore è obbligato ad impiegare, per l'espletamento del servizio, personale incaricato secondo le disposizioni di legge in vigore, e a retribuirlo in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il Contratto di cui sopra e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e fino al termine della eventuale proroga del servizio e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

E' a carico dell'Appaltatore ogni onere retributivo, assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato Speciale. L'Appaltatore si impegna inoltre a stipulare specifiche polizze assicurative a favore di tutto il personale operante nel Centro.

L'appaltatore è tenuto al rispetto del D. L.vo n. 626/94 e, in particolare, a dotare il personale di attrezzature antifortunistiche. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 7 della legge 626/94, acquisisce presso il Settore Sicurezza – Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Comune di Milano, le informazioni sui rischi specifici degli ambiti oggetto dell'appalto e attua le conseguenti misure di prevenzione e di emergenza ed, inoltre, tenuto alla riservatezza dei dati di cui è venuto a conoscenza.

L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere, tra il personale utilizzato e l' Appaltatore, così come non si potrà porre a carico della Civica Amministrazione la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale al termine o all'eventuale sospensione dell'affidamento oggetto del presente Capitolato

ART. 6 – UTENTI DEL SERVIZIO

Potranno essere ammessi nel Centro persone in stato di grave emarginazione e senza fissa dimora inviate dal Centro d'Aiuto Stazione Centrale del Comune di Milano, sia italiani che di altra nazionalità (purché in regola con le vigenti normative riguardo al soggiorno in Italia di cittadini stranieri), nei limiti ed alle condizioni indicate agli artt.1 e 4 del presente Capitolato Speciale.

La permanenza nel Centro è a titolo gratuito.

ART. 7 – OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile del servizio eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento dei servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso. In caso di mancata segnalazione, le suddette evenienze, anche se non imputabili all'appaltatore, non potranno essere valutate ai fini della disapplicazione delle penali.

ART. 8 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi sarà di norma effettuato a 90 giorni dal ricevimento della fattura bimestrale.

Acclusa alla fattura l'Ente gestore dovrà produrre rendiconto mensile del servizio effettuato, con l'indicazione degli utenti che ne hanno usufruito.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. A tal fine, salvo diversa successiva indicazione da parte della Civica Amministrazione, unitamente alla fattura l'Ente gestore dovrà trasmettere al settore Servizi socio sanitari:

1. copia autenticata delle ultime denunce INPS e INAIL e dei relativi bollettini di pagamento;
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante dell'Ente gestore, attestante che tutti gli operatori impegnati sono lavoratori dipendenti o soci lavoratori o titolari di specifico incarico e che ogni obbligo contributivo, previdenziale e assicurativo relativo a detti rapporti di lavoro è stato assolto.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'Ente gestore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione Comunale, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa

All'atto di liquidazione, il Responsabile del servizio dovrà allegare l'elenco nominativo degli utenti ospitati fornito dall'appaltatore e vistato dal Responsabile stesso, i verbali delle verifiche, di cui al successivo articolo 12, effettuate nel bimestre di riferimento, apposita attestazione – rilasciata dallo stesso Responsabile del servizio – in ordine alla avvenuta regolare esecuzione del servizio nel periodo cui la fattura fa riferimento, nonché i certificati relativi alla regolarità di posizione contributiva ed assicurativa dell'appaltatore stesso nei confronti dei propri dipendenti.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante emissione di mandati di pagamento riscuotibili presso la Tesoreria Comunale.

Potranno essere autorizzate diverse procedure di pagamento (es.: pagamento a mezzo bonifico bancario con spese a carico dell'appaltatore), su richiesta dell'appaltatore stesso senza che ciò, tuttavia, comporti diversa domiciliatura dell'obbligazione; le parti si danno infatti reciprocamente atto che, ad ogni effetto civilistico, la prestazione pecuniaria è comunque esigibile unicamente al domicilio della Stazione Appaltante (cd. obbligazione querabile).

L'appaltatore, in questo caso, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai 90 giorni previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l'espletamento della diversa procedura di pagamento (es. bonifico) richiesta dall'appaltatore stesso.

Per il servizio di cui al presente Capitolato, le fatture devono indicare la voce *“Corrispettivo bimestrale per la gestione del Centro di accoglienza notturna per persone in stato di grave emarginazione e senza fissa dimora di Via Maggianico 6”*.

In caso di fattura irregolare il termine per il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Responsabile del servizio.

Per gli eventuali ritardi o sospensione dei pagamenti, dovute ad irregolarità riscontrate in sede di verifica delle fatture, l'appaltatore non potrà porre eccezioni al Comune né avrà titolo al risarcimento del danno o ad alcuna altra pretesa.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 C.C.

ART 9 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Il deposito cauzionale definitivo, costituito secondo le modalità previste dal bando di gara per la costituzione del deposito cauzionale provvisorio, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere a causa dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento degli obblighi da parte dell'appaltatore.

Resta salvo per Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui il deposito cauzionale definitivo risultasse insufficiente.

Il deposito cauzionale definitivo deve essere mantenuto inalterato nel suo ammontare per tutta la durata del contratto. L'appaltatore è, pertanto, obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune dovesse avvalersi, in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

La cauzione definitiva è restituita al termine del contratto, previa attestazione da parte del Responsabile del contratto, circa il regolare svolgimento delle prestazioni dedotte nello stesso.

ART. 10 – SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

Il servizio contemplato nel presente Capitolato, non può essere sospeso, abbandonato o non eseguito per nessun motivo. In caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione, anche parziale di tale servizio, il Comune, previa diffida a mezzo fax di attivare immediatamente il servizio e

salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa del settore, rivalendosi sull'appaltatore per i costi sostenuti e che si prevede di sostenere, fatto salvo quanto disposto nei successivi artt. 15 e 16.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, fatta salva l'applicazione delle penali contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo degli estremi di reato previsto dall'art. 340 C.P. il Comune segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 11- ASSICURAZIONI INFORTUNI E DANNI

L'appaltatore assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati ai trasportati, al Comune di Milano o a terzi per fatto proprio o dei propri dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Comune di Milano da qualsiasi responsabilità e obbligazione nei confronti di terzi.

A tal fine l'appaltatore dovrà dimostrare, in qualsiasi momento, di essere assicurato - con congrui massimali - contro i rischi della responsabilità civile per eventuali danni che dovessero derivare a persone o cose in dipendenza del servizio.

Prima della stipulazione del contratto dovrà essere consegnata al Comune di Milano copia della polizza di responsabilità civile stipulata dall'appaltatore per massimali idonei all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni che dovesse a qualsiasi titolo sopportare, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatore o sul deposito cauzionale che dovrà, in ogni caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 12 - CONTROLLI

Responsabile del servizio è il Responsabile del Servizio Gestione Interventi Mirati di Recupero.

La vigilanza ed il controllo sul servizio compete al Responsabile del servizio, coadiuvato dal personale afferente al Servizio stesso. per tutto il periodo di affidamento in appalto. Tale vigilanza e controllo verranno espletati con la più ampia discrezionalità e coi modi ritenuti più idonei.

Il Responsabile del servizio potrà, in particolare, disporre in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione delle strutture, del personale impiegato per l'espletamento del servizio, nonché di quant'altro facente parte dell'organizzazione del suddetto servizio, compreso le registrazioni delle presenze in servizio del personale, al fine di accertare

l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato nonché di tutte le norme, leggi e regolamenti vigenti in materia.

In ogni caso il Responsabile del servizio o suo delegato è tenuto, con cadenza almeno mensile, ad effettuare sopralluogo per verificare il rispetto da parte dell'appaltatore delle modalità concordate per l'espletamento del servizio. Di tale sopralluogo il Responsabile o suo delegato del servizio dovrà redigere apposito verbale da allegare all'atto di liquidazione del mese di riferimento.

Per una migliore funzionalità del controllo, l'appaltatore è obbligato a fornire al Responsabile del servizio e al personale afferente al servizio medesimo tutta la collaborazione necessaria.

In caso di necessità il Responsabile del servizio potrà apportare modifiche istantanee al programma giornaliero del servizio, che il personale dell'appaltatore dovrà attuare con decorrenza immediata.

I controlli dovranno, altresì, essere finalizzati a verificare la corrispondenza qualitativa delle prestazioni erogate in ordine al confort e alla sicurezza degli ospiti.

ART. 13 - SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto, anche solo parziale.

ART. 14 DIVIETO DI CESSIONE

È vietata la cessione, anche parziale del contratto, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 35 e 36 della legge 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni, che si intendono qui integralmente richiamati.

E' ammessa la cessione dei crediti.

ART. 15- PENALI

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti l'appaltatore - oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dal Responsabile del servizio, all'inadempimento contestatogli ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune e dai privati a causa del suddetto inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali - è tenuto al pagamento di una penale di importo variabile a seconda della tipologia dell'inadempimento, come di seguito riportato:

- a) omessa o tardiva comunicazione del personale impiegato per lo svolgimento del servizio (e relative sostituzioni): Euro 100,00;
- b) assenza di un operatore: per ogni giornata di servizio Euro 250,00;

- c) utilizzo di personale non corrispondente alle qualifiche offerte dall'appaltatore in sede di gara: Euro 150,00;
- d) ripetuta ingiustificata modifica (più di cinque volte anche non consecutive) del personale addetto al servizio: Euro 250,00;
- e) mancata o ritardata comunicazione dei numeri di reperibilità del personale di cui al precedente art. 6: Euro 100,00;
- f) omessa o tardiva formazione del personale impiegato per l'espletamento del servizio Euro 150,00;
- g) mancato reperimento del personale o del coordinatore: Euro 100,00;
- h) mancato esposizione della targhetta identificativa da parte del personale in servizio: Euro 50,00;
- i) ritardo fino a un'ora nell'apertura del Centro rispetto all'orario previsto: Euro 250,00;
- j) ritardo oltre un'ora nell'apertura del Centro rispetto all'orario previsto: Euro 500,00;
- k) ingiustificata sospensione del servizio: Euro 1.000,00 per ciascun episodio;
- l) inosservanza delle modalità offerte in sede di gara per l'arredo degli ambienti e l'allestimento dei posti letto, per l'effettuazione della manutenzione ordinaria delle strutture, per la pulizia degli ambienti, per la distribuzione di colazioni al mattino e bevande calde la sera: Euro 300,00 per ogni singola contestazione;
- m) violazione delle procedure per l'ammissione degli ospiti: Euro 500,00;
- n) mancata comunicazione giornaliera, nei tempi previsti dal presente Capitolato, del registro presenze: Euro 300,00=;

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica. Per eventuali inadempimenti non previsti nel primo comma del presente articolo si applicherà una penale di Euro 100,00.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, da effettuarsi a cura del Responsabile del servizio entro 10 (dieci) giorni dall'accertamento dell'inadempimento. L'appaltatore ha facoltà di presentare, anche a mezzo fax, le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata. Le suddette controdeduzioni saranno valutate dal Responsabile del servizio.

Il Comune procede all'applicazione delle penali, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del bimestre nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale.

Verificandosi deficienze od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore per fare eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, quanto necessario per il regolare adempimento del servizio, fatta salva l'applicazione delle penali contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito dal Comune.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo ogni rivalsa per danni e l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 18, nei seguenti casi :

- a. recidiva specifica per gli inadempimenti di cui all'art. 15, lettere i.,j.K.l.m.
- b. qualora l'impresa per sua grave negligenza dia motivo di non avvio o interruzione del servizio;
- c. qualora le penali computate a norma dell'art. 15 superino il 10% dell'importo contrattuale;
- d. cessione del contratto;
- e. subappalto, anche parziale, del servizio oggetto dell'appalto;
- f. grave violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero grave inosservanza delle disposizioni in materia di assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e similari.

La risoluzione del contratto è notificata dall'Ente appaltante, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 17 – RECESSO

Resta salva la facoltà del Comune di recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione del servizio, salvo il pagamento a favore dell'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni eventualmente eseguite e di un corrispettivo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale annuo a titolo di mancato guadagno e di risarcimento del danno. Il recesso deve essere comunicato all'appaltatore mediante lettera raccomandata ed ha effetto decorsi 15 (quindici) giorni dalla sua notificazione.

ART. 18 - FALLIMENTO - SUCCESSIONE

Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento del contratto, ovvero del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, salva la speciale disciplina prevista dall'art. 94 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 che si intende qui integralmente richiamata.

ART. 19 – COSTITUZIONE IN MORA

Tutti i termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune di costituzione in mora dell'appaltatore.

ART. 20 SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà indicare - non oltre la data di stipulazione del contratto - la propria sede operativa/referente valida a tutti gli effetti giuridici, amministrativi e tecnico-logistici. Della suddetta sede – con relativo recapito telefonico (in funzione 24 ore giornaliere e tutti i giorni della settimana) - dovrà esserne data comunicazione al Responsabile del servizio prima della stipulazione del contratto.

In caso di variazione della sede operativa e/o del recapito telefonico, l'appaltatore dovrà darne comunicazione entro tre giorni dall'avvenuta variazione.

ART. 21 – PATTO DI INTEGRITÀ

Nel caso di mancato rispetto degli impegni anti-corrruzione assunti con il patto di integrità sottoscritto in sede di gara, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto,
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato al Comune di Milano nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal comune di Milano per 5 anni.

Il presente patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

ART. 22 –FORO COMPETENTE

Eventuali controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato o del conseguente contratto, saranno definite dall’Autorità Giudiziaria del foro di Milano.

ART. 23 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese per l’organizzazione ed il buon funzionamento del servizio sono a carico dell’appaltatore, ivi comprese le spese di ordinaria manutenzione della struttura.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, quali: quelle di bollo, di registro, di quietanza, di diritti fissi, di rogito, di scritturazione, ecc. sono a carico dell’appaltatore.

ART. 24 - CONDIZIONI GENERALI

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle norme vigenti in materia e di accettazione delle stesse, e in particolare, delle leggi e regolamenti in materia di Contratti e Appalti con la Pubblica Amministrazione.

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre al Capitolato Generale per le somministrazioni da eseguirsi per conto del Comune di Milano.